

**Modifiche all'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) e relativo commento**

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p><b>Art. 3a cpv. 4</b>  <sup>4</sup> Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i fanciulli al di sotto dei 12 anni la cui altezza è inferiore a 150 cm devono essere assicurati con un dispositivo di sicurezza per fanciulli (ad es. seggiolino) omologato in base al regolamento ECE n. 44 di cui all'allegato 2 dell'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>3</sup> concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV); l'impiego di tali dispositivi non è obbligatorio per i fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su sedili appositamente previsti per fanciulli o su autobus.</p> <p><sup>3</sup> RS 741.41</p>	<p><b>Art. 3a cpv. 4</b>  <sup>4</sup> Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i fanciulli al di sotto dei 12 anni la cui altezza è inferiore a 150 cm devono essere assicurati con un dispositivo di sicurezza per fanciulli (ad es. seggiolino) omologato in base al regolamento ECE n. 44 di cui all'allegato 2 dell'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>3</sup> concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV); l'impiego di tali dispositivi non è obbligatorio per i fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su sedili appositamente previsti per fanciulli o su autobus né per i fanciulli di almeno sette anni che viaggiano su sedili con cinture addominali.</p> <p><sup>3</sup> RS 741.41</p>
<p><b>Commento:</b>            Una decisione di deroga prevede che nei posti con cinture addominali non sia obbligatorio l'utilizzo di dispositivi di sicurezza per fanciulli a partire dai 7 anni di età (cfr. Foglio federale del 2.2.2010, pag. 326). Si prevede ora a inserire questa deroga nell'ordinanza.</p>	